

N. 27

SEDUTA DEL 5/02/2002

**OGGETTO: NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL' ART. 8 DEL D. LGS.
N. 114 E REGOLAMENTO REGIONALE 21.07.2000 N. 3.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Vista il Dlgs 31.3.98 n. 114;

Vista la Legge Regionale 23.07.99 n. 14;

Visto il Regolamento regionale 21.07.00 n. 3 e successive modificazioni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.00 n. 267, come da foglio allegato;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) Di adottare le norme relative al rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita in base ai criteri definiti dall'art. 8 comma 4 del dlgs. N. 114/98 e relativo regolamento regionale n. 3 del 21.7.00.

RELAZIONE

L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 stabilisce che le Regioni definiscano gli "indirizzi generali" per l'insediamento delle attività commerciali ed i "criteri di programmazione urbanistico/commerciale", affinché i Comuni possano adeguare alla nuova disciplina i propri regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali.

La Regione Lombardia ha adempiuto a tale obbligo con la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 e con il Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni.

Il Comune con deliberazione Consiliare n. 43 del 30/7/2001 ha proceduto all'adeguamento dei propri strumenti normativi con l'adozione della procedura di variante semplificata prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera i) della legge regionale 23/97 limitandosi alla "semplice specificazione della destinazione d'uso di aree o di edifici a media o grande struttura di vendita, comunque già ricompresi in zone omogenee in cui la destinazione funzionale è comunque ammessa" ed introducendo le modifiche strettamente necessarie per consentire la piena operatività dello strumento urbanistico, ufficialmente in vigore, ai fini commerciali, specificando in ogni zona di Prg i tipi di attività commerciali insediabili e la relativa necessaria

dotazione di standard, fermi comunque restando gli azzonamenti nonchè gli indici di edificabilità che sono già possibili in base al Prg vigente e agli accordi di programma successivamente sottoscritti.

L'art. 8 comma 4, del decreto Legislativo n. 114 dispone, inoltre, che il Comune :

- a) adotti le norme sul procedimento concernete le domande relative alle medie strutture di vendita in base ai criteri definiti dalla Regione Lombardia
- b) stabilisca il termine comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Le norme che si propone di adottare disciplinano le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio nelle forme previste dall'art. 8 del Dlgs 31.3.1998 n. 114 (medie strutture di vendita) determinando specificatamente:

- a) la superficie di vendita delle medie strutture ed eventuali abbattimenti;
- b) le attività di vendita al dettaglio che possono essere esercitate congiuntamente alla vendita all'ingrosso;
- c) le modalità di presentazione delle istanze, per : aperture ,trasferimenti, ampliamenti, variazioni del settore merceologico, subingressi, sospensioni e cessazioni dell'attività, nonché i termini di accoglimento delle stesse;
- d) i casi in cui è possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla chiusura immediata dell'esercizio di vendita;
- e) le sanzioni per violazioni alle disposizioni di legge.

Sesto San Giovanni, 01.02.2002

II DIRETTORE

(Dr. Massimo Piamonte)

NORME PER

IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- articolo 8 - Dlgs 31.3.1998 n. 114 -

- regolamento regionale 21.7.2000 n. 3 -

INDICE

•	Art. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
•	Art. 2	DEFINIZIONE	pag.. 2
•	Art. 3	APERTURA, TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO	pag. 3

•	Art. 4	VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO	pag. 4
•	Art. 5	SUBINGRESSO	pag. 5
•	Art. 6	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 5
•	Art. 7	CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 5
•	Art. 8	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 5
•	Art. 9	SANZIONI	pag. 6
•	Art. 10	DISPOSIZIONE FINALE	pag. 6

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio nelle forme previste dall'art. 8 del Dlgs 31.3.1998 n. 114 (medie strutture di vendita), in conformità ai criteri di cui al regolamento regionale n. 3/2000.

Art.2

DEFINIZIONE

Per **commercio al dettaglio** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Per **media struttura di vendita** si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è compresa entro tali limiti.

Per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata, e distinta da quella di altri punti vendita anche se contigui.

Ai sensi dell'articolo 38 comma 4 del regolamento regionale 21/7/2000 n. 3, la superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della slp quando questa non sia superiore a 2.500 mq e nella misura di 1/4 della slp quando questa sia superiore ai predetti limiti. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al Regolamento Regionale, le autorizzazioni prescritte dagli artt.8 e 9 del D.Lgs n. 114/98 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98

Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno fra comune ed operatore che costituisca integrazione alla comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 114/98

Ai sensi dell'art. 40 del regolamento regionale 3/2000 il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 6 del Dlgs 114/1998 non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori, vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami.

Sono considerati centri commerciali solamente quelle strutture che rispondono a tutti i requisiti previsti dall'art. 41 del regolamento regionale 21/7/2000 n. 3.

Art. 3

APERTURA, TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO

Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare fino a 2.500 mq una media struttura di vendita deve presentare al Comune specifica richiesta utilizzando l'apposito modello [COM 2].

Nella domanda il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune effettua le verifiche di rispondenza della richiesta ai seguenti requisiti:

- morali;
- professionali (eventuali);
- urbanistico/edilizi;
- igienico/sanitari (eventuali).

Le verifiche sui requisiti morali e professionali vengono obbligatoriamente effettuate nei casi di apertura di nuova struttura.

Il Comune, inoltre, accerta la conformità della richiesta alle disposizioni del Prg relativamente alla previsione insediativa di medie strutture di vendita e al rispetto degli standard urbanistici, disposizioni aventi valore dei criteri previsti dall'art. 8 del Dlgs 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento e ampliamento delle MSV e adotta il provvedimento conseguente (rilascio o diniego di autorizzazione).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 114/1998, in sede di prima applicazione della normativa statale, l'autorizzazione è sempre dovuta quando concorrono tutte le condizioni di cui all'art. 35 del regolamento regionale 21-7-2000 n. 3.

L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di una media struttura di vendita di tipo alimentare e/o non alimentare è sempre consentita qualora nella zona di insediamento, in base alle norme tecniche di attuazione del Prg, sia consentita la localizzazione di medie strutture di vendita.

Qualora ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implichino il rilascio di una autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, deve inoltrare la domanda di autorizzazione o di concessione edilizia citando in ciascuna domanda quella correlata.

L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia non può in nessun caso precedere la determinazione sulla domanda relativa all'autorizzazione commerciale, (in tal caso per determinazione si intende il parere relativo all'autorizzazione commerciale) e, ove possibile, deve essere contestuale.

Concessione Edilizia e autorizzazione commerciale possono essere contenute in un unico atto.

Per ogni altra questione concernente la correlazione fra i procedimenti relativi alle autorizzazione di esercizio e i procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia, si rinvia al dettato dell'articolo 25 del regolamento regionale 21-7-2000 n. 3.

Qualora, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, le domande si intendono accolte e l'attività può essere iniziata, nel rispetto delle disposizioni urbanistico/edilizie ed igienico/sanitarie.

In caso di domande contestuali viene accordata la priorità a:

- concentrazione di medie strutture di vendita preesistenti;
- alle domande di chi ha frequentato un corso di qualificazione professionale per il

commercio o risulti in possesso di adeguata qualificazione per il settore non alimentare.

A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e con le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. del 26/04/1992, n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento contenente le seguenti indicazioni:

- L'amministrazione competente
- L'oggetto del procedimento
- L'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, richiede il completamento o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso il termine, si procederà all'archiviazione della domanda.

I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento della integrazione documentale o della regolarizzazione. Qualora l'amministrazione non chieda la regolarizzazione o l'integrazione di una domanda incompleta entro 10 giorni il termine decorre dal ricevimento della domanda.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Mentre non si ha interruzione del termine in caso di eventuali elementi integrativi successivi alla prima richiesta.

In caso di domande concorrenti i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un periodo non superiore a 15 giorni durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4

VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO

L'aggiunta o la variazione di settore merceologico sono equiparate a una nuova apertura e sono pertanto soggette a quanto previsto dal precedente articolo 3.

Art. 5

SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di una media struttura di vendita comporta il contestuale trasferimento dell'autorizzazione ed è soggetto a comunicazione al Comune da parte del soggetto subentrante utilizzando l'apposito modello [COM 3].

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve

dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività.

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 6

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune nei 30 giorni successivi dall'avvenuta sospensione.

Art. 7

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione di una media struttura di vendita è soggetta a semplice comunicazione al Comune contestualmente alla data di chiusura dell'attività utilizzando l'apposito modello [COM 3], da effettuare non oltre la data di chiusura dell'attività stessa.

Art. 8

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del Dlgs 114/1998
 - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività comminata per le medesime violazioni.
- In caso di svolgimento abusivo dell'attività l'Autorità competente ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 9

SANZIONI

La violazione delle disposizioni previste dall'art. 22 del Dlgs 114/1998 è punita con una sanzione da Lit. 5.000.000 a Lit. 30.000.000

In caso di particolare gravità o di recidiva l'Autorità competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

E' punita con una sanzione da Lit. 1.000.000 a Lit. 6.000.000 l'omessa comunicazione di trasferimento della gestione o della proprietà di un'autorizzazione e di cessazione dell'attività.

In ottemperanza di quanto previsto dal Dlgs 114/1998, l'Autorità competente per le violazioni è il Responsabile del Servizio del Comune. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 10

DISPOSIZIONE FINALE

Le presenti norme sono valide fino alla revisione delle stesse attraverso apposito atto della giunta comunale.

Per ogni questione non trattata nelle presenti norme valgono le vigenti disposizioni di legge.